



## CITTA' DI TORINO

### DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI DIVISIONE SERVIZI CIVICI

ATTO N. DEL 752

Torino, 03/12/2024

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Paolo MAZZOLENI

Gabriella NARDELLI

Francesco TRESSO

Jacopo ROSATELLI

Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:  
Marco PORCEDDA - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

OGGETTO: INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLA RESIDENZA E GARANZIA  
DEI DIRITTI DI CITTADINANZA.

La Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", all'art. 2, comma 3, così come modificato con Legge 15 luglio 2009, n. 94, prescrive che *“la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita”*. La definizione di domicilio viene fornita dall'art. 43 C.C. quale il *“luogo ove la persona stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi”*.

Con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 98 00315/14 del 22 gennaio 1998 veniva istituita una via, territorialmente non esistente, ai fini dell'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune di Torino il proprio domicilio. Con la medesima delibera si stabilì di denominare tale via, territorialmente non esistente, con il nome convenzionale di “via della

Casa Comunale”, come da Avvertenze e Note illustrative della legge e del Regolamento anagrafico edite dall’ISTAT (ed. 1992).

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 99 08696/14 del 14 ottobre 1999, veniva istituito il numero civico 2 della predetta “via della Casa Comunale”, al fine di iscrivere anagraficamente le persone "senza fissa dimora" destinatarie di interventi a carattere socio-assistenziale, fermo restando che al numero civico 1 preesistente si continuavano ad iscrivere tutti gli altri soggetti non aventi fissa dimora.

Da ultimo, con deliberazione mecc. 2013 07394/019 del 23 dicembre 2013 il Consiglio Comunale istituiva la residenza fittizia di via Casa Comunale 3 per l’iscrizione anagrafica delle persone straniere titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale o umanitaria, senza fissa dimora o senza tetto, anche al fine di attivare eventuali interventi sostenuti con fondi appositamente trasferiti dallo Stato. Tale deliberazione veniva assunta in un particolare contesto storico in cui a Torino si registrava una significativa affluenza di persone, richiedenti asilo o già beneficiarie di protezione internazionale o umanitaria, prive di dimora abituale che avevano stabilito nel territorio cittadino il centro principale dei loro interessi.

Successivamente, con riferimento alla residenza presso il luogo di dimora abituale, l’art. 5 del Decreto Legge n. 47/2014, convertito in Legge 23 maggio 2014 n. 80, ha previsto che *“chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”*. La Circolare del Ministero dell’Interno n. 14/2014 ha chiarito che la volontà del legislatore è quella di consentire il ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti e ha rilevato come l’incidenza di tale norma sulla disciplina anagrafica consista nell’acquisizione, in sede di dichiarazione anagrafica, delle informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile presso il quale l’interessato ha fissato la propria dimora abituale, obbligatorie ai fini dell’iscrizione stessa. A tal fine, la medesima Circolare ha ritenuto che anche nell’ipotesi dell’iscrizione anagrafica sia necessario utilizzare lo strumento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredato dalle informazioni necessarie per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ovvero acquisire la documentazione idonea a dimostrare il titolo di occupazione. Considerato che il proprietario dell’immobile è da ritenersi controinteressato nel procedimento amministrativo di iscrizione anagrafica, ai sensi della Legge n. 241/1990, l’ufficiale d’anagrafe è tenuto a inviare allo stesso la comunicazione di avvio del procedimento in tutti i casi in cui non vi sia già stato un suo intervento nel procedimento stesso.

Si evidenzia, peraltro, che il divieto di cui al citato art. 5 riguarda esclusivamente i casi in cui si è in presenza di un possesso arbitrario dell’immobile da parte dell’occupante contro la volontà del proprietario o dell’avente titolo; limitatamente a questi casi vi è infatti una situazione di legalità compromessa in quanto l’occupazione abusiva di immobili costituisce reato, perseguibile unicamente a querela della persona offesa (articolo 633 del codice penale).

Con risoluzione del Ministero dell’Interno 24 febbraio 2015 n. 633, nel ribadire che *“la funzione dell’anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile comunque situata di soggetti sul territorio comunale”*, si sottolinea che l’art. 5 della citata Legge n. 80/2014 *“prevede la nullità dell’iscrizione anagrafica di chi occupa abusivamente un immobile “in relazione all’immobile medesimo” con ciò ammettendo implicitamente la sussistenza del diritto primario all’iscrizione anagrafica anche di coloro che trasferiscano e riescano a stabilire la loro dimora abituale in un immobile occupato abusivamente. Poiché il criterio generale prevalente del luogo di dimora*

*abituale non può essere applicato a coloro che abitano in un immobile occupato abusivamente, non è possibile individuare altra soluzione se non l'iscrizione per domicilio in analogia con le persone senza fissa dimora. Tale soluzione, alla quale si dovrà ricorrere solo come extrema ratio, garantisce il rispetto del diritto all'iscrizione anagrafica e di conseguenza di tutti i diritti costituzionalmente garantiti per i quali essa costituisce il presupposto fondamentale.”.*

Considerato che in data 25 marzo 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la mozione n. 24 che impegna il Sindaco e la Giunta Comunale, tra l'altro:

- a valutare le condizioni per consentire l'iscrizione anagrafica, eventualmente sulla base di autodichiarazione del soggetto richiedente relativa alla dimora abituale, per quelle fattispecie in cui non sia possibile al richiedente produrre un titolo che attesti il regolare possesso dell'immobile in cui vive, ad esclusione dei casi di occupazione già oggetto della Legge 80/2014;
- a individuare misure per rendere più agevole l'iscrizione anagrafica per le persone senza fissa dimora negli indirizzi virtuali di residenza,
- a parificare i servizi a cui hanno accesso le persone con l'iscrizione anagrafica negli indirizzi Casa Comunale 1, Casa Comunale 2 e Casa Comunale 3;
- a verificare con gli altri livelli istituzionali che sia garantito l'accesso ai diritti collegati alla residenza anche in caso di residenza virtuale, a partire dai permessi di soggiorno.

A seguito di tale mozione i Servizi anagrafici hanno provveduto ad una verifica delle procedure in essere, semplificando laddove necessario la documentazione atta a dimostrare il possesso di un regolare titolo di occupazione dell'immobile e riscontrando altresì l'effettiva applicazione delle indicazioni a tutela del diritto primario all'iscrizione anagrafica, di cui alla Risoluzione n. 633/2015 sopracitata, nei casi di occupazione abusiva. E' stato altresì verificato che l'accoglimento delle dichiarazioni viene effettuato previo appuntamento, che può essere fissato personalmente, senza necessità di utilizzare servizi online, presso sportelli appositamente dedicati.

Come sopra indicato, l'art. 2 della Legge anagrafica, così come modificata dall'art. 3 comma 38, della Legge n. 94/2009, prevede espressamente l'obbligo in capo alla persona senza fissa dimora di fornire all'ufficiale d'anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. La Circolare del Ministero dell'Interno n. 19/2009 attribuisce a tale intervento normativo l'obiettivo di ancorare l'indicazione del domicilio alla sussistenza di elementi oggettivi legati al concreto vivere del richiedente, evitando di fatto una situazione di potenziale irreperibilità. Per tale ragione, al fine di garantire la possibilità alle persone senza fissa dimora di fissare la residenza all'indirizzo reale di domiciliazione, l'Ufficiale d'Anagrafe, previo consenso dell'Ente o Associazione domiciliante, provvede all'iscrizione all'indirizzo di domicilio, come suggerito dalla Guida alla vigilanza anagrafica ISTAT ed. 2010.

Al fine di parificare i servizi a cui hanno accesso le persone senza dimora, rilevato che sono cessate le ragioni contingenti ed emergenziali che nel 2013 portarono all'istituzione dell'indirizzo convenzionale di via della Casa Comunale 3, si ritiene di cessare le iscrizioni a tale indirizzo, attivando altresì la progressiva migrazione all'indirizzo di Via della Casa comunale n. 1 di tutti gli attuali iscritti, previa istanza attestante l'attuale luogo di effettivo domicilio.

Al termine della migrazione dei soggetti già iscritti all'indirizzo di via della Casa Comunale n. 3, si potrà provvedere alla sua soppressione.

Inoltre, al fine di agevolare l'accesso delle persone senza dimora già iscritte all'indirizzo di via della Casa Comunale n. 3 agli interventi socio assistenziali garantiti dal sistema integrato di interventi e servizi sociali della Città di Torino, è disposta, su segnalazione del servizio sociale competente, l'iscrizione della persona all'indirizzo di via della Casa Comunale n. 2. Tale procedura, già attiva per le persone iscritte in via della Casa Comunale 1, è estesa anche alle nuove situazioni emergenti

riguardanti le persone senza fissa dimora che forniscono gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio a Torino.

Al fine di tutelare la dignità e la riservatezza delle persone senza dimora, si rende altresì necessario modificare la denominazione dei due indirizzi di via della Casa Comunale n. 1 e n. 2, che sono chiaramente associati ad una condizione di estrema fragilità sociale, sostituendoli con toponimi meno connotati.

Considerato che, in base alle Avvertenze e Note illustrative ISTAT ed. 1992, si prevede che in anagrafe venga istituita una via territorialmente non esistente ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficiale di anagrafe (esempio via ... seguita dal nome dello stesso comune, via della casa comunale, ...), si rileva come la scelta della denominazione della via fittizia territorialmente non esistente sia rimessa all'ufficiale d'anagrafe in deroga alle normali competenze in materia toponomastica e altresì che il nome possa essere scelto discrezionalmente, come peraltro risulta avvenuto anche in altri Comuni (ad esempio, via Modesta Valenti per Roma Capitale).

Coerentemente con l'orientamento espresso dal Consiglio comunale con la mozione n. 52 del 24 settembre 2018, si ritiene di adottare una denominazione in grado di celebrare una figura cittadina che si è distinta per la sua attività in favore delle persone senza dimora: Lia Varesio. Lia Varesio (Torino, 22 agosto 1945 - 11 marzo 2008), fu fondatrice nel 1980 dell'associazione Bartolomeo & C. per l'assistenza e la cura delle persone senza dimora e in quel medesimo anno venne chiamata dall'allora Sindaco di Torino Diego Novelli ad occuparsi del costituendo ufficio della Città dedicato allo stesso scopo.

Dall'entrata in vigore della presente Deliberazione, l'indirizzo di via della Casa Comunale n. 1, istituito con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 98 00315/14 del 22 gennaio 1998, assume pertanto la nuova denominazione di "via Lia Varesio n. 1", mentre l'indirizzo di via Casa Comunale n. 2, istituito con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 99 08696/14 del 14 ottobre 1999, assume quella di "via Lia Varesio n. 2".

Al fine di garantire, in particolare, il diritto alla residenza dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti e la parità di trattamento indipendentemente dal titolo del soggiorno, si precisa che l'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo n. 286/1998 stabilisce che *"le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani, con le modalità previste dal regolamento di attuazione"*, ovvero sia nei casi e secondo i criteri previsti dalla Legge n. 1228/1954 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989, e che l'art. 43 del medesimo decreto delinea i comportamenti che costituiscono atti discriminatori dai quali i pubblici uffici sono tenuti ad astenersi.

Per quanto riguarda in particolare i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale, il diritto alla residenza è oggetto della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, ratificata dall'Italia con Legge n. 722/1954. Nello specifico, l'art. 26 prevede che *"ciascuno Stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliersi il loro luogo di residenza"*. Di rilievo è anche il successivo art. 27, che fa obbligo agli Stati contraenti di rilasciare i documenti d'identità *"a tutti i rifugiati che risiedono sul territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido"*, in quanto l'iscrizione anagrafica è prerequisite necessario al rilascio della carta di identità.

A partire dal 2006, il Ministero dell'Interno ha diramato diverse circolari con le quali ha progressivamente esteso il numero di situazioni nelle quali la regolarità del soggiorno può essere comprovata anche con la sola ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. In particolare, si fa riferimento ai seguenti casi:

- nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto (circolare n. 42 del 17 novembre

2006);

- nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato (circolare n. 16 del 2 aprile 2007);
- nelle more del rilascio di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (circolare n. 43 del 2 agosto 2007);
- nelle more del rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE (circolare n. 9 del 27 aprile 2012);
- per la persona richiedente protezione internazionale, nelle more della decisione della Commissione Territoriale (articolo 5-bis del decreto legislativo n. 142/2015).

Inoltre, la Corte di Cassazione Civile Sezioni unite ha più volte chiarito che il diritto alla residenza è un diritto soggettivo. In particolare, con la sentenza 19 giugno 2000 n. 499, ha evidenziato che l'iscrizione anagrafica non è un provvedimento concessorio, bensì un diritto per il cittadino e un obbligo per l'ufficiale dell'anagrafe. Laddove sia sorto in capo al singolo soggetto il diritto all'ottenimento della residenza, la Pubblica Amministrazione ha solo un potere di accertamento di tale diritto e nessun margine di discrezionalità (Cass. Civ., Sent. n.1081 del 1968).

Il rilievo costituzionale del diritto all'ottenimento della residenza, con particolare riferimento alle persone richiedenti asilo, è stato d'altronde ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186/2020. Nella decisione, la Corte ha affermato che *“se infatti la registrazione anagrafica è semplicemente la conseguenza del fatto oggettivo della legittima dimora abituale in un determinato luogo, la circostanza che si tratti di un cittadino o di uno straniero, o di uno straniero richiedente asilo, comunque regolarmente insediato, non può presentare alcun rilievo ai suoi fini”*.

In linea con tali interpretazioni, in presenza di un'autorizzazione al soggiorno rilasciata dall'Autorità competente, comprovante pertanto la regolarità della permanenza sul territorio nazionale, è prassi procedere con l'iscrizione anagrafica in attesa del rilascio del titolo definitivo, la cui richiesta può essere comprovata mediante idonea ricevuta. A titolo esemplificativo, si riportano l'autorizzazione al soggiorno riconosciuta dal Tribunale al genitore/familiare di minori ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d. lgs. n. 286/1998 e il riconoscimento della protezione internazionale ad opera della Commissione Territoriale. In tali casi, infatti, il rilascio del titolo successivo all'accertamento della regolarità del soggiorno costituisce una mera formalità amministrativa.

Per quanto attiene alla facilitazione dell'iscrizione anagrafica, recenti disposizioni del Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2021 - 2023 al cap. 3.7.2 definiscono come Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) il “Servizio di supporto ed accompagnamento all'iscrizione anagrafica per le persone senza dimora a titolarità dell'Amministrazione comunale, eventualmente gestito con il coinvolgimento nei termini di legge di enti e associazioni territoriali”.

Anche nel quadro dell'attuazione di tali disposizioni programmatiche, partecipando all'Avviso di cui al Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le Linee di investimento del PNRR – Next generation Eu – M5-C2, la Città ha ottenuto il finanziamento per tre progetti dell'intervento 1.3.2 – “Stazioni di posta (Centri servizi)” per le persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora, che prevedono l'attivazione, a cura degli Enti di Terzo Settore selezionati, di otto centri che, oltre ai servizi di segretariato sociale, distribuzione di beni di prima necessità, di fermoposta, potranno garantire il servizio di supporto ed accompagnamento all'iscrizione anagrafica negli indirizzi virtuali di Via della Casa Comunale n. 1 e 2.

Un ruolo di supporto e accompagnamento all'iscrizione anagrafica potrà essere altresì svolto dagli Enti del Terzo settore specializzati in materia di accompagnamento all'autonomia abitativa, assistenza delle persone in condizioni di fragilità e tutela dei diritti fondamentali. Al fine di favorire forme di monitoraggio e confronto permanente tra l'Amministrazione e tali Enti, è istituito un Tavolo con la partecipazione di rappresentanti dei Dipartimenti e degli Assessorati ai Servizi civici

e ai Servizi sociali. Un successivo provvedimento dirigenziale stabilisce le modalità per la sua istituzione e il suo funzionamento.

Per quanto attiene all'attivazione degli interventi sociali, un successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento Servizi sociali, socio sanitari e abitativi, da adottare entro 90 giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, stabilisce le procedure operative della presa in carico sociale e i criteri per l'individuazione del Servizio responsabile degli interventi socio assistenziali e socio sanitari in favore della persona con residenza fittizia. Le procedure e i criteri così individuati garantiscono la tutela dei diritti fondamentali della persona, la continuità e l'efficacia dei percorsi, la prossimità della presa in carico in relazione a servizi di cui la persona già usufruisce o alla presenza di riferimenti significativi nel territorio, l'appropriatezza degli interventi in relazione al bisogno principale e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro tra i Servizi.

Infine, al fine di garantire l'effettività e la continuità dei percorsi in favore delle persone assistite nell'ambito di progetti e misure a regia cittadina e fatta salva la competenza statale in materia di assistenza e accoglienza dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e altre forme assimilate di protezione, si rende necessario uniformare le modalità della presa in carico dei cittadini residenti in strutture di accoglienza, presso le quali siano istituite convivenze anagrafiche di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 223/1989 e s.m.i. Il provvedimento dirigenziale sopracitato chiarisce anche le procedure operative e i criteri per l'individuazione del Servizio responsabile della presa in carico delle persone con residenza in convivenza per l'accesso agli interventi socio assistenziali e socio sanitari, salvaguardando i principi richiamati sopra.

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Economico, ai sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (n. mecc. 2012 05288/128).

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città di Torino.

Il Dirigente responsabile dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Si da' atto che la costituzione del succitato Tavolo per il monitoraggio e la definizione delle nuove procedure di presa in carico previste dal presente provvedimento non comporteranno oneri aggiuntivi, ma il solo impiego di risorse umane e strumentali, già nella disponibilità dell'Ente e che verranno messe a disposizione nell'ambito delle attività ordinarie e dei consueti orari d'ufficio.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'Ufficiale d'Anagrafe, in ottemperanza alle disposizioni citate in premessa, nel caso di impossibilità a produrre documentazione comprovante il possesso di un titolo idoneo a dimostrare la regolare disponibilità dell'immobile presso cui dimora abitualmente, esclusivamente nei casi di occupazione non abusiva, procede all'iscrizione previa acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dandone comunicazione al proprietario dell'immobile stesso, quale soggetto controinteressato ai sensi della Legge n. 241/1990;
3. di dare atto che l'Ufficiale d'Anagrafe, in ottemperanza alle disposizioni citate in premessa, previo consenso dell'Ente o Associazione domiciliante, provvede all'iscrizione della persona senza fissa dimora all'indirizzo di domicilio effettivo;
4. di sospendere la registrazione di nuove iscrizioni all'indirizzo di residenza fittizia di via della Casa Comunale n. 3, provvedendo alla progressiva migrazione all'indirizzo di via della Casa comunale n. 1 di tutti gli iscritti, secondo le procedure previste per la verifica dei requisiti di legge, e alla soppressione dell'indirizzo di via della Casa Comunale n. 3 al termine della completa operazione di migrazione;
5. di prevedere, per le motivazioni esposte in premessa, che, su segnalazione del servizio sociale competente, i Servizi anagrafici dispongano l'iscrizione della persona senza fissa dimora all'indirizzo di via della Casa Comunale n. 2, anche del cittadino già iscritto in via della Casa Comunale n. 1 e n. 3, oltre che per le nuove situazioni emergenti;
6. di disporre che, dall'entrata in vigore della presente Deliberazione, l'indirizzo di via della Casa Comunale n. 1, istituito con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 98 00315/14 del 22 gennaio 1998, assuma la nuova denominazione di "via Lia Varesio n. 1", e l'indirizzo di via Casa Comunale n. 2, istituito con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 99 08696/14 del 14 ottobre 1999, assuma quella di "via Lia Varesio n. 2";
7. di dare atto che l'Ufficiale d'Anagrafe, per le motivazioni esposte in premessa, provvede all'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, come previsto dagli artt. 6, c. 7 e 43 del d.lgs. n. 286/1998;
8. di individuare nelle Stazioni di posta (Centri servizi) sostenute dal PNRR – Next generation Eu – M5-C2 uno strumento, tra le altre funzioni, per rendere più agevole l'iscrizione anagrafica per le persone senza dimora negli indirizzi virtuali di residenza;
9. di riconoscere il ruolo di supporto e accompagnamento all'iscrizione anagrafica svolto dagli Enti del Terzo settore specializzati e di prevedere a tal fine l'istituzione di un Tavolo permanente di confronto con rappresentanti dei Dipartimenti e degli Assessorati ai Servizi civici e ai Servizi sociali, rinviando l'adozione delle modalità per la sua istituzione e il suo funzionamento ad un successivo provvedimento dirigenziale;
10. di dare mandato ad un successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento Servizi sociali, socio sanitari e abitativi, da adottare entro 90 giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, per la definizione delle procedure operative della presa in carico sociale e dei criteri per l'individuazione del Servizio responsabile degli interventi socio assistenziali e socio

sanitari in favore della persona con residenza fittizia e, per le persone assistite nell'ambito di progetti e misure a regia cittadina, con residenza in convivenza, fatta salva la competenza statale in materia di assistenza e accoglienza dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e altre forme assimilate di protezione, in modo tale che siano garantiti i seguenti principi: la tutela dei diritti fondamentali della persona, la continuità e l'efficacia dei percorsi, la prossimità della presa in carico in relazione a servizi di cui la persona già usufruisce o alla presenza di riferimenti significativi nel territorio, l'appropriatezza degli interventi in relazione al bisogno principale e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro tra i Servizi.

11. di procedere, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, alla trasmissione, a titolo informativo, del medesimo alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Torino, nel quadro della leale collaborazione istituzionale nella materia anagrafica.

Proponenti:

L'ASSESSORE  
Francesco Tresso

L'ASSESSORE  
Jacopo Rosatelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Andrea Carlo Antonio Pino Chiezzi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Patrizia Rossini

---

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE  
Firmato digitalmente  
Annalisa Puopolo